



PIANO DEL MARE

AUDIZIONE SUL TEMA

LAVORO MARITTIMO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE DEL MARE

ROMA, 4 GIUGNO 2024



PREMESSA

Il presente documento si compone di un breve appunto iniziale nel quale sintetizziamo quelle che, a detta di chi scrive, rappresentano oggi le principali asperità che la legislazione marittima in tema di lavoro nel settore della pesca tuttora espone e che per le quali chiediamo da anni un intervento risolutore; oltre a ciò, desideriamo allegare una proposta di legge che riprende i temi che, sempre in materia di lavoro, riteniamo urgente affrontare.

Per questa ragione, nello stigmatizzare l'assenza di novità degne di nota sulla materia, desideriamo tuttavia rivolgere il nostro ringraziamento per il lavoro che sta portando avanti la Struttura di missione per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per la protezione civile e le politiche del mare che rappresenta oggi l'unica occasione di confronto con il Governo in materia di lavoro marittimo nella pesca.

AMMORTIZZATORI SOCIALI NELLA PESCA

A rischio di sembrare pedanti e ripetitivi, non possiamo non ricordare quanto sia carente il **SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELLA PESCA**, storicamente esclusa dall'intervento della cassa integrazione ordinaria (cfr. art. 3, D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 *Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali*, che escludeva dalle imprese potenzialmente destinatarie della cassa integrazione ordinaria gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale).

Non che non vi siano stati negli anni interventi di sostegno del reddito dei pescatori: in particolare, è stata garantita la corresponsione di un indennizzo, per ciascun componente dell'equipaggio, per i giorni di sospensione conseguenti al fermo temporaneo delle attività di pesca.

Dal 2008 al 2016 ha operato la CIG in deroga, garantita in tutte le situazioni in cui si rendesse necessario sospendere l'attività lavorativa "*per cause non imputabili al datore di lavoro*" (non solo a copertura delle sospensioni conseguenti a provvedimenti delle Autorità come il c.d. fermo pesca).

A partire dalla legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 346) è stata invece prevista la sola garanzia (per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) di una indennità lorda giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro lordi, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non; tale misura viene annualmente attuata attraverso un apposito decreto interministeriale che rende fruibili le risorse finanziarie rese disponibili da Governo e Parlamento tramite la legge di bilancio.



Questa misura presenta numerose criticità che cerchiamo di elencare:

- la misura è **una tantum** (ogni anno va rifinanziata in legge di bilancio)
- **la misura viene attivata nell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i periodi di sospensione lavorativa da indennizzare**; i lavoratori devono quindi attendere 12 mesi per ricevere le integrazioni salariali previste mentre le imprese debbono concentrare tutte le richieste in un'unica istanza che prevede il coinvolgimento anche della locali Autorità marittime periferiche cui è demandato il compito di certificare l'avvenuta sospensione della barca (nonostante la presenza di congegni elettronici in grado di registrare i movimenti dei natanti)
- richiede **l'adozione ogni anno di un decreto interministeriale** (MINLAVORO, MASAF e MEF)
- non è allineata con le altre forme di integrazione del reddito: **30 euro al giorno**, al lordo di tasse e contributi, significano **circa 20 euro netti**, ovvero il 60% del livello retributivo previsto dai CCNL di settore
- non contempla fra i beneficiari **la figura dell'armatore** allorquando risulti imbarcato sulla nave da lui stesso gestita; principio di contro riconosciuto da alcune sentenze del **Consiglio di Stato** in accoglimento di ricorsi presentati da armatori esclusi dal beneficio dei cd. "30 euro"
- sono esclusi i pescatori professionali che operano nelle acque interne

PROPOSTA: FONDO CISOA PESCA

Riteniamo indifferibile affrontare con l'Esecutivo il tema della costruzione per il futuro di uno strumento di sostegno al reddito dei pescatori che sia in grado di garantire una tutela equa e stabile.

Occorre tener conto del fatto che la pesca è un settore nel quale il capitale umano è preponderante rispetto a quello fisico, spesso anche obsoleto e con elevata età media a cagione del fatto che il regime di aiuti europeo presenta fortissime limitazioni per interventi di sostegno finanziario sulle imbarcazioni.

In questa sede ribadiamo la necessità di trovare un'adeguata soluzione attraverso una di queste due proposte:

1. estendere in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), oppure



2. chiarire, se del caso anche attraverso una norma di interpretazione autentica dell'art. 29, D.Lgs. n° 148/2015, affermando che ogni forma di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca, anche non continuativa, decisa dalle Autorità unionali (ad es. Commissione Ue), nazionali (MASAF o altri Ministeri) o regionali, integri le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa da cui dipendono le corrispondenti forme di integrazione salariale di cui il settore della pesca lamenta la mancanza da troppo tempo.

Si tratta, in altri termini, di stabilizzare – a risorse costanti – questa forma di sostegno al reddito, soprattutto da quando, con la riforma con la legge di bilancio 2022 (cfr. legge 30 dicembre 2021, n. 234), il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Ricordiamo che, secondo i dati del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la media del personale imbarcato sulle unità da pesca professionale italiane è di circa 2,12 membri di equipaggio.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato

PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

Quanto alla pesca nelle acque interne, si stimano in tutta Italia circa 3500/3600 pescatori che operano in tale ambito; tuttavia, occorre segnalare che a causa della mancanza di un registro unico che, anche se per sole finalità statistiche/cognitive, censisca il fenomeno della pesca professionale nelle acque interne e lagunari, non è facile avere una fotografia fedele di questo spaccato.

ALTRI TEMI DA SEGNALARE

Nella proposta che alleghiamo abbiamo ritenuto utile ed opportuno dare spazio anche ad altri temi che qui elenchiamo in maniera sintetica a mo' di indice, rimandando la loro lettura ed approfondimento al testo stesso che, oltre agli articoli di legge (15 in totale), si compone anche di una breve relazione illustrativa.

1. *Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca*
2. *Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione*
3. *Regime previdenziale agevolato per i lavoratori di nazionalità diversa da quella unionale*
4. *Interpretazione autentica in materia di NASpl per il settore della pesca*
5. *Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca*



6. *Disposizioni in materia di Fondo di Integrazione Salariale per il settore della pesca*
7. *Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura*
8. *Sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dall'emergenza granchio blu*
9. *Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate*
10. *Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione*
11. *Interpretazione autentica dell'articolo 27, decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286*
12. *Interpretazione autentica dell'articolo 172 bis codice della navigazione*
13. *Pesca subacquea professionale*

Grazie per l'attenzione

Roma, 10 giugno 2024